



COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO

PROVINCIA DI BENEVENTO

via Gioia, 16 - 82030 San Salvatore Telesino (Bn) • ☎0824.881111 • 📠0824.881216 •

pec: sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it
e-mail: info@comunesansalvatoretelesino.eu

Prot. N. 3228 del 14 MAG 2020

Ordinanza n. 10

OGGETTO: Pulizia fondi privati, manutenzione terreni e taglio siepi.

IL SINDACO

RILEVATO che, ai bordi delle strade comunali, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso dei marciapiedi stessi, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;

Che periodicamente e frequentemente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreno di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi ed altro;

Che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di salvaguardare l'igiene e l'incolumità pubblica, adottare gli opportuni provvedimenti atti a mantenere in buono stato di igiene e sicurezza le aree in argomento ed a contenere la possibilità di sviluppo di incendi;

RITENUTO che tali inosservanze costituiscono potenziale grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale nonché grave pericolo per lo sviluppo di incendi.

VISTA la Legge 21/11/2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO l’art. 29 del D.Lgs. 30/04/1992, n.285 “ Nuovo Codice della Strada” e s.m. i.;

VISTI gli articoli 29 e 7 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 recante “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali”;

ORDINA

Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d’uso pubblico sull’intero territorio comunale, la potatura delle siepi, il taglio dell’erba e della vegetazione in genere e rimozione del materiale di sfalcio, il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità.

Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali e spazi pubblici, il taglio o la potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta avvenga un’invasione nella proprietà pubblica.

Ai proprietari e/o conduttori di tutte le aree agricole coltivate ed incolte, a tutti i proprietari di lotti non edificati, di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti ed alla loro rimozione.

Il termine per ottemperare alla presente ordinanza è fissato al 30 giugno di ogni anno e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione a quanto sopra specificato nonché stabilito da normative vigenti in materia;

Nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d’ufficio dall’Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

SANZIONI

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dalla legge 689/81, nr. 689 ai sensi dell’art.7bis del D.Lgs. 267/2000 da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00, oltre le spese necessarie a far

effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione.

L'Ufficio di Polizia Locale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. In caso d'inadempienza gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ed a darne immediata segnalazione all'Ufficio Lavori Pubblici per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line nonché sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale li 14 MAG 2020

IL SINDACO



Avv. Fabio Massimo L. Romano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabio Romano", is written over the printed name of the lawyer.